

l'irrelevanza di quella relativa agli artt. 74, 220 e 229 cod. proc. pen., dichiara improponibile per quanto di ragione e per il rimanente rigetta la domanda proposta da Lelio Luttazzi con atto del 1° dicembre 1971 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero di grazia e giustizia e del ministero delle finanze; compensa interamente tra le parti le spese del procedimento.

Pr. di D. int. p. p. (Apr. 1972)

CORTE DI APPELLO DI BARI, sentenza 30 maggio 1973

Presidente, BARTOLI - Consigliere Rel., FERORELLI -
P. M., PERFIDO (concl. diff.)

JK no. 8

Ditta Figli di Antonio Casulli (avv. Venafra) contro Tradax England Ltd. (avv. Russo Frattasi, Berlingieri).

Ai sensi degli articoli 799, comma primo e 800 cod. proc. civ. nonché del protocollo di Ginevra 24 settembre 1923 e della convenzione di New York 10 giugno 1958, può essere dichiarata in via incidentale l'efficacia in Italia di un lodo straniero di un arbitrato rituale.

Non può essere eccepita la nullità di una clausola arbitrale per mancanza di specifica approvazione scritta, ex art. 1341 cod. civ., qualora la parte abbia già accettato la giurisdizione arbitrale, nominando un proprio arbitro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. La Tradax England Ltd. con atto di citazione notificato il 16 marzo 1968 a Giuseppe Casulli, come titolare della ditta « Figli di Antonio Casulli », esponeva quanto segue.

Il 27 aprile 1966 la s.p.a. Tradax di Milano in nome e per conto di essa esponente aveva stipulato per iscritto con la summenzionata ditta e con la mediazione del dott. Giuseppe Romito di Bari la vendita di cinquecentomila tonnellate di orzo inglese al prezzo di 70,75 dollari americani per tonnellata. Il successivo 29 aprile la stessa ditta convenuta aveva acquistato, anche con la mediazione del Romito, seicento tonnellate di orzo inglese e scozzese al prezzo di 71,65 dollari americani per tonnellata. In entrambi i contratti erano richiamate le condizioni generali di vendita del formulario n. 79 della London Corn Trade Association, che conteneva la clausola compromissoria. Per il tramite della Tradax di Milano era stato consegnato alla ditta convenuta il formulario completo del contratto per la firma, ma la compratrice si era rifiutata di sottoscriverlo,

*bartoli
c. g. r. v.*

chiedendo prima la modificazione di alcune clausole e poi la fissazione^x di altre date di consegna della merce; la stessa si era infine rifiutata di adempiere la propria obbligazione.

Era sorta quindi la necessità di nominare gli arbitri in esecuzione della clausola compromissoria contenuta nel citato formulario n. 79 ed anche la ditta Casulli aveva nominato il suo arbitro; i due designati dai contraenti non erano però riusciti a comporre la lite, per cui in conformità della summenzionata clausola arbitrale era stato nominato come super-arbitro il sig. L. A. Heat. Questi con lodi n. 854 e n. 855 pronunziati in Londra il 4 aprile 1967 aveva deciso che alla Tradax spettavano, a titolo di risarcimento di danni per l'inadempimento dei predetti contratti, 1257,20 dollari americani, oltre a 31.19.0 sterline per spese processuali in relazione alla prima convenuta e 1615,44 dollari americani, oltre a 46.19.0 sterline per spese, con riferimento al secondo contratto. Premesso infine che la ditta Casulli si era rifiutata di eseguire la decisione arbitrale, la Tradax England Ltd. conveniva in giudizio la predetta con il summenzionato atto di citazione davanti al Tribunale di Bari per sentirla condannare a pagarle 2.872,74 dollari americani e 88.18.0 sterline, al cambio ufficiale del giorno del pagamento, oltre agli interessi moratori con decorrenza dal 4 aprile 1967 ed alle spese processuali.

La ditta convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda, di cui contestava per vari motivi il fondamento. Le parti a prova dei rispettivi assunti producevano in giudizio molti documenti.

La causa era quindi rimessa al Tribunale e questi con sentenza del 21 ottobre-11 dicembre 1970 riteneva validi i summenzionati lodi, che definiva irrituali e condannava in conseguenza la ditta convenuta al pagamento delle obbligazioni risultanti da essi, oltre alle spese processuali.

Avverso tale sentenza la soccombente proponeva tempestivo appello con atto del 2 febbraio 1971 per i motivi che saranno in seguito esaminati.

La ditta Tradax England Ltd., con la comparsa di risposta del 18 marzo 1971 chiedeva che l'impugnazione fosse rigettata o che venisse dichiarata l'efficacia in Italia, ai sensi dell'art. 800 cod. proc. civ., dei due summenzionati lodi, qualora la Corte ritenesse la natura rituale di questi.

Per tale domanda di delibazione la Corte con precedente ordinanza del 21-28 giugno 1972 sollecitava il necessario intervento del Procuratore Generale, il quale poi genericamente concludeva, chiedendo « l'accoglimento della domanda della ditta Casulli ».

Nell'udienza a tal uopo fissata la causa passava in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE. Con il primo motivo di gravame la ditta Casulli si duole perché il Tribunale ha ritenuto irrituali i due sommen-

to fix

unp'it

Cr
1st Instance

zionati lodi pronunziati il 4 aprile 1967 dal superarbitro L. A. Heath, ponendoli, in conseguenza di tale erroneo convincimento, a base dell'impugnata sentenza di condanna all'adempimento delle obbligazioni risultanti da essi, considerati come semplici contratti.

La doglianza — non recisamente contrastata neppure dalla società appellata — è chiaramente fondata.

Non può dubitarsi infatti che gli arbitrati espletati ai sensi del formulario n. 79 della London Corn Trade Association siano arbitrati rituali; basta invero considerare:

no informal
arb'n.

1) contro le sentenze arbitrali emesse in base al predetto formulario è ammessa l'impugnazione ad una Corte di appello e ciò evidentemente non sarebbe concepibile se si trattasse di arbitrati irrituali, i quali — come è noto — costituiscono semplici contratti, che vincolano le parti in base al mandato da essa dato agli arbitri e che sono impugnabili come un qualsiasi contratto (c. c. n. 3195 del 1969);

= 828 CCP

2) l'arbitrato ai sensi del predetto formulario comprende sia tutte le controversie relative ai contratti stipulati in conformità di esso sia il provvedimento sulle spese processuali ed è noto che tale generico ed ampio contenuto della clausola compromissoria costituisce l'elemento più caratteristico dell'arbitrato rituale (c. c. n. 2919 del 1966; 2668 del 1969).

Trattandosi quindi nella specie in esame di arbitrati rituali, i due summenzionati lodi non potevano essere considerati come contratti e non potevano perciò costituire il titolo per la chiesta condanna della ditta Casulli; il Tribunale quindi avrebbe dovuto rigettare la relativa domanda della società Tradax England Ltd. ed in tali sensi va riformata l'appellata sentenza.

Con la comparsa di risposta la società Tradax England Ltd. chiede che la Corte dichiari l'efficacia in Italia dei predetti lodi, qualora ritenga la natura rituale di essi.

La ditta Casulli eccepisce in primo luogo l'inammissibilità in via incidentale di tale delibazione.

Rileva però la Corte che la summenzionata domanda della società appellata è evidentemente ammissibile come si evince in modo inequivocabile dalla prima parte dell'art. 799 cod. proc. civ.

Trattandosi poi di domanda di delibazione inserita nell'ambito di un diverso giudizio è evidente che essa è stata legittimamente proposta, come una qualsiasi domanda riconvenzionale, con la comparsa di risposta, mediante la quale la società appellata si è costituita in cancelleria prima dell'udienza di comparizione. A parte infatti gli ovvi motivi di economia processuale, osserva la Corte che tale forma di introduzione della summenzionata domanda di delibazione non ha in alcun modo violato i diritti della difesa della ditta Casulli, la quale peraltro ha ampiamente ed acutamente contrastato il fondamento della chiesta delibazione.

Contro l'accoglimento di questa l'appellante eccepisce la nullità della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., non essendo stata cioè tale clausola approvata specificatamente per iscritto da essa ditta Casulli.

Osserva la Corte che l'esame di questa eccezione è ormai precluso: la ditta Casulli infatti con la lettera del 28 luglio 1966 e con la successiva nomina del proprio arbitro nella persona del signor G. Carnana ha accettato la giurisdizione arbitrale ed ha quindi rinunciato in modo evidente a far valere la predetta nullità relativa della clausola compromissoria, nullità alla quale la parte nel cui interesse è posta può ovviamente rinunciare, non trattandosi di nullità assoluta.

La ditta Casulli quindi non può far valere una nullità, alla quale ha legittimamente rinunciato, soltanto perché il lodo arbitrale è stato a lei sfavorevole.

La Corte deve pertanto dichiarare l'efficacia in Italia dei summenzionati lodi, poiché sussistono in modo evidente tutti i relativi requisiti stabiliti dall'art. 800 cod. proc. civ. e dalle convenzioni internazionali rese esecutive in Italia con le leggi 8 maggio 1927 n. 783 e 19 gennaio 1968 n. 62.

Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza delle parti, la Corte stima equo dichiarare interamente compensate tra le stesse le intere spese di entrambi i gradi del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI, la Corte pronunciando sull'appello proposto con atto del 2 febbraio 1971 da Giuseppe Casulli, come titolare della ditta « Figli di Antonio Casulli », nei confronti della società Tradax England Ltd. avverso la sentenza emessa tra le stesse parti dal Tribunale di Bari il 21 ottobre-11 dicembre 1970, nonché sulla predetta domanda di delibazione proposta dalla società appellata con la comparsa di risposta del 18 marzo 1971, in riforma della impugnata sentenza, così decide:

I) Rigetta la domanda proposta dalla società Tradax England Ltd. con l'atto di citazione del 16 marzo 1968.

II) Dichiarà efficaci in Italia, a tutti gli effetti le sentenze n. 854 e n. 855 pronunziate in Londra nei confronti delle attuali parti dal super-arbitro L. A. Heath il 4 aprile 1967.

III) Dichiarà compensate le spese di entrambi i gradi del procedimento.

Waiver

Q. but it
arbitr. cl. is

ad sub ston-
tion?

tion?

WWW.NEWS.PUBLICONLINE.ORG



WWW.NEWS.PUBLICONLINE.ORG